



ISTANZA DI RIMBORSO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE

MOD. 2018

Spazio riservato all'ufficio

Alla Regione Veneto Direzione Risorse Strumentali U.O. Politiche Fiscali e Tributi Santa Croce 1187 30135 Venezia VE Fax 0412791189 Risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it

1. dati del richiedente

(autocertificazione ex art.46 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

Persona fisica (o legale rappresentante di soggetto diverso da persona fisica)

Form fields for personal data: Cognome, nome, Data di nascita, Comune o stato estero di nascita, Prov., Sesso, codice fiscale, comune di domicilio fiscale, Prov., Via, cap, e-mail, telefono.

soggetto diverso da persona fisica

Form fields for legal entity data: codice fiscale, denominazione, comune sede legale, prov., Via, civico, posta elettronica certificata.

2. dati del veicolo

Form fields for vehicle data: Targa, tipo veicolo (Autoveicolo, motoveicolo, rimorchio, altro).

3. oggetto della domanda

(dichiarazione sostitutiva ex art.47 DPR 28 dicembre 2000 n.445)

Form fields for payment type: doppio pagamento, pagamento eccessivo, mensilità non godute, Pagamento non dovuto.

CHIEDE CHE IL RIMBORSO, PER QUANTO DOVUTO, SIA LIQUIDATO TRAMITE:

- bonifico su C.C. bancario o Bancoposta
Assegno per traenza <tale modalità, per cause non imputabili alla Regione Veneto, non assicura il buon fine del pagamento>

iban field

All'istanza di rimborso, se presentata tramite posta- fax - posta elettronica certificata, allegare sempre copia di un documento di identità del richiedente. Firmare il modulo sia qui sotto in calce sia nella parte informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Politiche Fiscali e Tributi. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l’istanza presentata e, conseguentemente, per rettificare, implementare ed aggiornare i dati presenti all’interno dell’archivio regionale “Tasse automobilistiche” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.P.R. 39/1953 e l’art. 5 del D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui all’istanza presentata. Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l’impossibilità per la Regione Veneto di poter esaminare l’istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione a soggetti pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio al Pubblico Registro Automobilistico ed alla Motorizzazione Civile), per lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per l’erogazione dei servizi ad essi spettanti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario alla gestione del tributo. Potrà inoltre esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, chiedere l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto inoltre di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE ovvero ad altra Autorità Europea di controllo competente.

Firma _____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI RIMBORSO

La domanda di rimborso deve essere presentata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato; il modulo va compilato in tutte le sue parti, in stampatello, in modo chiaro e leggibile e deve riportare la firma autografa di chi lo compila. **L’importo minimo rimborsabile è pari ad € 30,00.** Per gli **allegati**: il contribuente può scegliere se inviare l’originale o la copia conforme del documento richiesto (in ipotesi, di un versamento). Nel caso in cui si spedisca una copia conforme in sostituzione dell’originale la conformità andrà attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (il modulo relativo è presente nel sito Internet www.regione.veneto.it, Tributi regionali, Modulistica rimborsi compensazioni variazioni) o con dicitura apposta in calce alla copia, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. n. 445 del 2000. **Gli Uffici Regionali si riservano di richiedere, motivandone la ragione, l’originale delle ricevute dei pagamenti per i quali si presenta istanza di rimborso.**

DOPPIO PAGAMENTO: si intende il versamento effettuato due volte, in relazione allo stesso veicolo e per la stessa periodicità. **In alternativa al rimborso, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 12.09.1997 n. 37, è possibile richiedere la compensazione del pagamento erroneamente effettuato per la seconda volta, con i periodi d’imposta immediatamente successivi.** Ad esempio: doppio versamento per il periodo gennaio-dicembre 2009, scadenza dicembre 2009. Il secondo versamento verrà fatto “slittare” a copertura del periodo gennaio 2010-dicembre 2010. Per richiedere la compensazione è necessario compilare il modulo “Compensazione doppio versamento/versamento in eccesso”, disponibile nel sito www.regione.veneto.it, presso gli Uffici e Delegazioni ACI e le agenzie pratiche auto autorizzate.

Allegati: originale o copia conforme sia del versamento regolare sia del secondo versamento; copia carta di circolazione fronte retro; copia certificato di proprietà.

PAGAMENTO ECCESSIVO: si intende il versamento effettuato in misura superiore al dovuto rispetto agli elementi fiscali del veicolo o al tipo di alimentazione. **In alternativa al rimborso, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 12.09.1997 n. 37 e successive modifiche, è possibile richiedere la compensazione di quanto pagato in eccesso con periodi d’imposta successivi per il medesimo veicolo, compilando il modulo “Compensazione doppio versamento/versamento in eccesso”,** disponibile nel sito www.regione.veneto.it, presso gli Uffici e Delegazioni ACI e le agenzie pratiche auto autorizzate.

Allegati: copia conforme versamento eccessivo; copia carta di circolazione fronte retro; copia certificato di proprietà.

PAGAMENTO NON DOVUTO: si intende il versamento effettuato nonostante:

- il sussistere di una **sospensione** per il veicolo in oggetto, perché richiesta da un concessionario l’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica. La sospensione per essere efficace deve iniziare entro il mese di scadenza;
- l’applicabilità dell’**esenzione** per soggetti disabili (art. 8 L.449/1997), oppure delle esenzioni previste dall’art. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, delle esenzioni temporanee per ecoincentivi, per auto e moto storiche od altre previste da norme di legge;
- il sussistere di una **perdita di possesso**: significa la perdita della disponibilità del mezzo per forza maggiore, per fatto di terzo (es. furto) o per provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (es. sequestro). Tali eventi devono essere annotati al PRA, l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica cessa con riferimento ai periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l’annotazione. Pur in mancanza di annotazione, è possibile dimostrare l’avvenuta perdita di possesso producendo idonea documentazione, rappresentata da atti e documenti di data certa, attestante uno degli eventi summenzionati.
- l’avvenuta **radiazione** del mezzo: si tratta della cancellazione di un veicolo dai registri del PRA; la radiazione può essere disposta per rottamazione, esportazione all’estero del veicolo oppure d’ufficio. Alla consegna del veicolo, i centri di raccolta (demolitori autorizzati) rilasciano al proprietario del veicolo un certificato dal quale risulta la data di consegna, è da questa data che cessa l’obbligo fiscale, negli altri casi l’obbligo di corresponsione della tassa automobilistica cessa per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata annotata al PRA la radiazione stessa. Tuttavia, qualora la radiazione avvenga nel mese iniziale del periodo d’imposta, detto anche mese di pagamento, il proprietario non è tenuto al versamento del bollo auto per quell’anno d’imposta. Ad esempio, se un veicolo con scadenza del bollo a dicembre e validità dodici mesi, viene radiato per esportazione all’estero nel mese di gennaio 2010, nulla è dovuto per l’anno d’imposta 2010 (scadenza dicembre 2010). Se il bollo è stato corrisposto per l’anno 2010 è possibile richiederne il rimborso.

Allegati: originale o copia conforme del versamento; copia del certificato di proprietà con indicata la radiazione; copia del certificato di rottamazione.

RIMBORSO DELLE MENSILITÀ NON GODUTE NEL CASO DI ROTTAMAZIONE (non esportazione) O FURTO DEL VEICOLO:

- Ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. 24 dicembre 2001, n. 40, come modificata dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 16, per i soli casi di **furto** o **rottamazione** intervenuti dopo il 1° gennaio 2009, è possibile domandare il rimborso della tassa versata per i mesi interi, **almeno quattro**, in cui non si è goduto del possesso del mezzo. Il rimborso viene riconosciuto in misura proporzionale ai mesi successivi all’evento della rottamazione.

Ad esempio: veicolo con scadenza del bollo a dicembre 2010 rottamazione ad aprile del 2010, il contribuente può domandare il rimborso per otto mesi - da maggio 2010 a dicembre 2010 - .

- in alternativa al rimborso è possibile richiedere la compensazione su un veicolo acquistato in sostituzione di quello demolito. Per poter usufruire della compensazione la richiesta deve essere presentata presso le agenzie pratiche auto al momento del pagamento della tassa del veicolo acquistato in sostituzione del veicolo rottamato (per il furto, pur essendo prevista la compensazione dalla citata norma, per problemi di natura tecnica non è ancora possibile compensare), per esigenze di natura informatica la data di immatricolazione del veicolo sostitutivo deve essere successiva alla data di demolizione.

Allegati: copia conforme della ricevuta di versamento; copia certificato di proprietà con annotata la rottamazione o il furto; copia del certificato di rottamazione.